

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata l'opportunità di un adeguamento normativo al comma 1 dell'art. 30 del Regolamento del Settore Tecnico;
- sentito ed acquisito il parere favorevole del Settore Tecnico;
- visto l'art. 24, comma 2 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento del Settore Tecnico il cui nuovo testo è il seguente:

REGOLAMENTO SETTORE TECNICO

Art. 30

Sospensione volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall'Albo precisando la natura della nuova attività.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto dal Settore Tecnico la sospensione non possono svolgere mansioni di Allenatore o di Direttore Tecnico. La sospensione cessa nel momento in cui vengono meno i motivi per i quali era stata richiesta.

3. Sono perseguibili disciplinarmente i Tecnici che espletano attività di altra natura inerente al calcio senza avere chiesto ed ottenuto la sospensione. La nuova attività non consente l'ammissione in campo a tale titolo.

4. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dall'obbligo di cui all'art. 14.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro